

Anno 2020

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA A COPERTURA DEI COSTI CONNESSI ALLA SICUREZZA AZIENDALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Il presente Bando è adottato in ossequio al disposto dell'articolo 12 della legge n. 241/1990 e alle disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta n. 27 del 29 aprile e n. 37 del 14 maggio 2020, alla deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 20 maggio 2020 ed alla Determinazione del Segretario Generale n. 78 del 28 maggio 2020.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di commercio di Alessandria, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, adotta il presente Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese¹ della provincia di Alessandria, allo scopo di provvedere all'abbattimento dei costi per consulenza in tema di sicurezza aziendale, sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi per la protezione individuale – DPI, di divisori, di segnaletica e di altre attrezzature atte al contrasto del contagio, ad esclusione di quelli per i quali l'impresa intenda beneficiare di un credito d'imposta.

L'intervento s'inserisce nell'ambito delle iniziative a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia" che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI INTERVENTO

La dotazione finanziaria stanziata per il presente Bando ammonta ad Euro **2.000.000,00** (due milioni).

La Camera di commercio di Alessandria si riserva la facoltà di integrare la somma stanziata con eventuali ulteriori risorse disponibili.

E' prevista per ciascuna impresa la concessione di **un solo contributo**, che sarà erogato, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui al presente Bando, in un'unica soluzione ed è

¹

Definizione MPMI

Come definito nell'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea nella categoria **PMI** rientrano le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo (totale attivo patrimoniale) non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR;
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "media impresa" un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.

finalizzato all'abbattimento dei costi connessi alla sicurezza aziendale sostenuti a partire **dal 31 gennaio scorso e sino al 31 dicembre 2020**.

L'importo del contributo sarà calcolato nella misura del **100%** dei costi ammessi, fino ad un massimo di Euro **2.000,00** (duemila) per ciascuna impresa.

Art. 3 - IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI

Saranno ammesse ai contributi previsti dal presente Bando le MPM imprese che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a. abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria;
- b. siano iscritte come attive nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale per l'anno 2019;
- c. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario;
- d. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (DURC regolare), tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalle disposizioni legislative sull'emergenza COVID-19;
- e. non abbiano in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Alessandria (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012).

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.

I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino alla concessione del contributo.

Art. 4 – COSTI AMMISSIBILI

Saranno ammesse al contributo di cui al presente Bando i costi sostenuti dalle MPM imprese necessarie al contenimento dei contagi da COVID-19 per consulenza in tema di sicurezza aziendale, sanificazione degli ambienti di lavoro, acquisto di dispositivi per la protezione individuale – DPI, di divisorii, di segnaletica e di altre attrezzature atte al contrasto del contagio, ad esclusione di quelli per i quali l'impresa intenda beneficiare di un credito d'imposta.

Ai fini del calcolo dei contributi sui costi per consulenza in tema di sicurezza aziendale relativa al contenimento dei contagi da COVID-19, sono escluse le spese per viaggi, trasferte, missioni, indennità, ecc..

Possono beneficiare dei contributi soltanto le consulenze realizzate da soggetti qualificati che esercitano detta attività in modo sistematico e professionale, anche se in via non esclusiva. Tale requisito deve essere riscontrabile:

- per le imprese: dall'attività risultante dalla visura camerale;
- per gli altri soggetti non iscritti al Registro Imprese: da altro atto ufficiale (es. statuto, accreditamenti, riconoscimenti) o da curriculum professionale comprovante la propria esperienza.

I **dispositivi e le attrezzature** ammissibili, le cui caratteristiche tecniche rispettino tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, dovranno essere ricompresi nelle seguenti tipologie:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici, calzari e/o sovra-scarpe, cuffie e/o copricapi;

- soluzioni e gel disinfettanti/antisettici;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- apprestamenti ed attrezzature per il contrasto del contagio (quali sistemi di controllo degli accessi, ecc.).

L'impresa dovrà aver sostenuto, nel periodo compreso **tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020**, **costi per un minimo di Euro 500,00** (cinquecento), anche giustificati da più fatture e riferiti all'acquisto dei servizi o dei beni sopra indicati da utilizzare nell'esercizio dell'attività.

Non potranno essere richiesti contributi per gli articoli delle tipologie sopra elencate destinati alla successiva vendita.

Sono esclusi dal contributo gli importi relativi a spese di trasporto, di incasso, imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.

Art. 5 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Non sono concessi contributi:

- alle imprese non in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di commercio e con il pagamento del diritto annuale camerale per l'anno 2019;
- alle imprese che non abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (con DURC irregolare);
- quando il totale dei costi di cui all'articolo 4 ritenuti ammissibili all'atto della presentazione della domanda e dopo la fase istruttoria sia inferiore a Euro 500,00;
- alle imprese che abbiano in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Alessandria (art. 4, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012);
- per i costi di cui all'articolo 4 documentati dalle fatture allegate in copia alla domanda di contributo già oggetto di credito d'imposta ovvero per i quali l'impresa abbia ottenuto altri aiuti di Stato e aiuti in regime "*de minimis*";
- quando l'impresa richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione della documentazione, di chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o in caso di richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di **10 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 6 – RATING DI LEGALITA'

Il [rating di legalità](#) è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Possono farne richiesta le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione al Registro Imprese da almeno due anni alla data della domanda.

Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative all'iniziativa di cui al presente regolamento a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 3 del presente regolamento e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta fino all'esaurimento della predetta riserva,

una premialità di Euro 500,00 se l'impresa è in possesso, al momento della concessione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata delibera. Per il riconoscimento di tali premialità farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 7 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "*de minimis*", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" accordati ad un'impresa unica² non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari: regolamento n. 1407/2013 Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese di trasporti di merci su strada per conto terzi), regolamento n. 1408/2013 per le imprese del settore agricolo Euro 20.000,00, regolamento n. 717/2014 per le imprese del settore pesca e acquacoltura Euro 30.000,00.

Per verificare gli aiuti "*de minimis*" ricevuti, l'impresa richiedente può consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA – sul sito www.rna.gov.it dove nella sezione Trasparenza – Gli aiuti individuali – è possibile effettuare la ricerca inserendo il proprio codice fiscale.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando **non sono cumulabili** con altri aiuti di Stato e aiuti in regime "*de minimis*" a valere sugli stessi costi ammissibili di cui all'articolo 4.

Art. 8 - MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE

Le domande di concessione dei contributi devono essere trasmesse **esclusivamente** in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, a partire **dalle ore 8:00 dell'8 giugno 2020 e sino alle ore 21:00 del 15 gennaio 2021**, salvo anticipata chiusura del Bando per esaurimento delle risorse disponibili.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica e complete di tutti gli allegati previsti; le domande inviate prima dell'avvio dei termini e quelle inoltrate oltre la scadenza saranno automaticamente escluse.

La Camera di commercio di Alessandria è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Per l'invio telematico è necessario:

- a) essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale e di un contratto Telemacopay.

2

Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

La registrazione si ottiene seguendo le indicazioni sulla seguente pagina <http://www.registroimprese.it/registra-ri> e compilando l'apposito modulo base;

- b) collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
- c) compilare il Modello base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia compilazione;
- d) procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica;
- e) procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente) previsti dal Bando e scaricabili dal sito camerale <http://www.al.camcom.gov.it>;
- f) inviare la pratica con la funzione “invia pratica”.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere **firmati digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - **modulo di domanda**, disponibile sul sito internet www.al.camcom.gov.it, alla sezione finanziamenti – contributi camerali, compilato in ogni sua parte;
 - copia delle **fatture** relative ai costi ammissibili di cui all'art. 4 del presente Bando;
 - copia delle **quietanze** di pagamento (**non sono ammessi pagamenti in contante**) riferite alle fatture sopra indicate: **ricevuta di bonifico bancario** in stato di **“eseguito”** (non è sufficiente la disposizione di bonifico) rilasciata dall'istituto di credito in un momento successivo all'addebito sul conto dell'impresa, contenente il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento, **oppure copia dell'estratto conto contenente l'addebito** e il riferimento espresso alla fattura, la data e l'importo del pagamento;
 - copia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente nel caso di delega alla presentazione della domanda all'intermediario incaricato;
 - eventuale **modulo di dichiarazione altro soggetto consulente** non iscritto al Registro Imprese, corredato da idonea documentazione che ne comprovi l'esperienza professionale (es. statuto, accreditamenti, riconoscimenti, curriculum professionale).

Tutti i documenti elencati dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente ovvero **dall'intermediario delegato** all'invio della domanda; nel caso di firma digitale apposta da soggetto delegato, è richiesta anche l'apposizione della firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa sul modulo di domanda.

Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:

1. che i costi sostenuti dall'impresa e documentati dalle fatture allegare in copia sono relativi a beni utilizzati nell'esercizio dell'attività da parte del personale dell'azienda;
2. che i beni acquistati e oggetto della domanda di contributo non sono destinati a successiva commercializzazione da parte dell'impresa beneficiaria (vedi art. 4);
3. che per i costi oggetto del contributo l'impresa non intende beneficiare di crediti d'imposta previsti dalle normative vigenti per l'emergenza sanitaria COVID-19;
4. che l'impresa non ha ottenuto altri aiuti di Stato o aiuti in regime *“de minimis”* per gli stessi costi oggetto della domanda di contributo.

La Camera di commercio effettuerà **controlli a campione** sulle domande presentate, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Art. 9 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste alle imprese, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta, per provvedere alla loro regolarizzazione.

Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Il procedimento di concessione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di commercio.

Qualora l'Ente camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

La Camera di commercio di Alessandria si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del Bando per esaurimento dei fondi a disposizione, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.al.camcom.gov.it.

Conclusa l'attività istruttoria il Segretario Generale provvede all'accoglimento o al diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito sul sito camerale www.al.camcom.gov.it.

Il Segretario generale approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento delle risorse.

Nell'ipotesi di integrazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, le domande contenute nell'elenco di cui al punto c) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini dell'erogazione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

Sui contributi concessi è operata la **ritenuta d'acconto del 4%** prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, ad esclusione di quelli relativi all'acquisto di beni strumentali.

Art. 10 – CONTROLLI, DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza qualora, nel corso dei **controlli a campione** sulle domande presentate, non venga accertata la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della richiesta di contributo, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 e pertanto l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti.

Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato dalla data di erogazione del contributo fino a quello di assunzione del provvedimento di revoca.

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai dati personali conferiti ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 nell'ambito del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi alle imprese si informa che:

Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 –15121 Alessandria; e-mail: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it; Tel: 01313131.

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): rpd2@pie.camcom.it.

Base giuridica del trattamento: L. 580/93 e s.m.i..

Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi alle imprese. I dati conferiti potranno inoltre essere utilizzati, previo consenso, per l'invio di comunicazioni promozionali sull'attività dell'Ente Camerale.

Conferimento dei dati: i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di contributo, della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La loro mancanza comporta l'impossibilità di ottenere la concessione e liquidazione dei contributi da parte della Camera di commercio di Alessandria.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è effettuato in forma elettronica e cartacea dal personale della Camera di commercio di Alessandria e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Comunicazione e diffusione: I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati alle banche dati dei contributi pubblici e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

Durata del trattamento: i dati personali saranno trattati per il periodo strettamente necessario alla gestione amministrativa della domanda di contributo e verranno conservati per il periodo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione della documentazione amministrativa e fiscale.

Diritti dell'interessato: all'interessato è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l'opposizione al trattamento. Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

Art. 12 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Informazioni in merito al presente Bando possono essere richieste all'Ufficio Promozione della Camera di Commercio **negli orari dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30**:

- email: contributi@al.camcom.it
- telefono: 0131-313265, 0131-313220, 0131-313269;

Il testo integrale del presente Bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web dell'Ente www.al.camcom.gov.it alla sezione finanziamenti > contributi camerati.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato all'Unità "Promozione".